

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Direttoriale n° 48 del 18.02.2025.

OGGETTO: Sentenza n. 1802/24. Restituzione spese legali Nobis Assicurazioni.

L'anno duemilaventicinque (2025) il giorno diciotto (18) del mese di febbraio (02) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Direttore Generale, Dott. Stefano Tenaglia, ai sensi dell'art.li 57 e 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza di Maria Giovanna Baldacci, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la causa n. R.G. 4720/2021 presso il Tribunale di Pescara instauratasi tra il sig. [REDACTED] rappresentato dall'Avv. Evelina Di Domizio e il Consorzio di Bonifica Centro/Nobis Compagnia di Assicurazioni rappresentati dall'avvocato Stefania Di Cesare, incaricato dalla Compagnia Assicurativa, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni a seguito della mancata erogazione del servizio idrico da parte del Consorzio di Bonifica Centro (sinistro 20211030559);

Preso atto della Sentenza n. 1802/24 su R.G. 4720/2021, allegata alla presente determina come parte integrante e sostanziale, nella quale il giudice rigetta la domanda del Sig. [REDACTED] e lo condanna al pagamento delle spese legali per l'importo di € 1.500,0 oltre accessori di legge;

Preso atto della reversale di incasso del 28.10.2024 di € 1.794,00 quale saldo delle spese legali relative alla sentenza di che trattasi effettuata dal sig. [REDACTED] in favore del Consorzio di Bonifica Centro;

Considerato che la Nobis Compagnia di Assicurazioni, ai sensi delle condizioni della Polizza RCT stipulata con il Consorzio di Bonifica Centro, ha assunto la gestione della lite in oggetto incaricando il legale Avv. Stefania Di Cesare;

Ritenuto di rimborsare alla Nobis Compagnia di Assicurazioni l'importo di € 1.794,00 quale saldo delle spese legali rimesse al Consorzio dal sig. [REDACTED]

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente determinazione;

Visto l'art. 60, comma 3, dello Statuto consortile vigente che stabilisce che, in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui il bilancio si riferisce, è consentito l'esercizio provvisorio;

Visti gli art. 57 e 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare il rimborso alla Compagnia di Assicurazioni Nobis per € 1.794,00 quale saldo delle spese legali assunte nella causa n. R.G. 4720/2021 presso il Tribunale di Pescara tra [REDACTED] e il Consorzio di Bonifica Centro;
3. di impegnare la spesa di cui alla presente determina sulla gestione provvisoria del bilancio 2025, con imputazione al Cap. 32 "Spese legali, notarili e per consulenze tecnico-amministrative"
4. di autorizzare il Settore Economico Finanziario alla liquidazione dell'importo di cui alla presente determina nei confronti della Nobis Compagnia di Assicurazioni con bonifico bancario presso [REDACTED] indicando nella causale "*nr. di sinistro 2021030559 spese legali*".
5. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.-

L'ESTENSORE

Maria Giovanna Baldacci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Stefano Tenaglia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993